



REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 25-05-2015 (punto N 54)

Delibera N 677 del 25-05-2015

Proponente

LUIGI MARRONI

DIREZIONE GENERALE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE

Pubblicità'/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)

Dirigente Responsabile ANDREA LETO

Estensore MARCO TAGLIAFERRI

Oggetto

Attività Fisica Adattata (AFA): recepimento del parere n. 37/2015 del Consiglio Sanitario Regionale.

Presenti

ANNA RITA

ANNA MARSON

GIANFRANCO SIMONCINI

BRAMERINI

LUIGI MARRONI

VITTORIO BUGLI

STEFANIA SACCARDI

EMMANUELE BOBBIO

SARA NOCENTINI

Assenti

ENRICO ROSSI

GIANNI SALVADORI

VINCENZO CECCARELLI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Cartaceo+Digitale	parere CSR 37/2015

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Tipo</i>	<i>Denominazione</i>
Direzione Generale	DIREZIONE GENERALE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 7, comma 11, del decreto-legge 13/09/2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla L. 08/11/2012, n. 189;

Visto il Decreto di Ministero della Salute del 24 aprile 2013 "Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita", che definisce l'attività sportiva amatoriale e l'attività sportiva non agonistiche e il relativo obbligo di certificazione;

Preso atto che il Decreto di Ministero della Salute del 8 agosto 2014 definisce quali categorie di pratica sportiva rientrano nella definizione di attività sportiva non agonistica, indicando quelle praticate da:

- a) gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche;
- b) coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982;
- c) coloro che partecipano ai Giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale;

Vista l'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano rep. atti n. 156/CSR del 13 novembre 2014 che approva il Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018, che prevede tra i macrobiettivi la riduzione del carico prevenibile ed evitabile di morbosità, mortalità e disabilità delle MCNT attraverso lo sviluppo di programmi/interventi volti a favorire l'adozione di stili di vita attivi nella popolazione giovane, adulta e anziana e a contrastare la sedentarietà, in particolare promuovendo l'esercizio fisico nelle persone ultra 64enni e nei soggetti con patologie croniche;

Visto il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale (PSSIR) 2012/2015, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 91 del 5 novembre 2014, che al punto 2.2.1.9 identifica l'Attività Fisica Adattata (AFA) non come attività sanitaria o riabilitativa, ma quale strategia di contrasto della disabilità derivante dalle malattie croniche e intervento di promozione di stili di vita per la salute per cittadini con disabilità cronica e per anziani fragili;

Rilevato che il citato PSSIR 2012/2015 al punto 8.1.2 dispone che attraverso l'espressione di pareri il Consiglio Sanitario Regionale partecipa ai processi di programmazione strategica;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 595 del 30 maggio 2005 "Percorso assistenziale per le prestazioni specialistiche di medicina fisica e riabilitazione - Percorso assistenziale per le prestazioni di riabilitazione ambulatoriale" e in particolare il punto 1 dell'Allegato A, "Percorso assistenziale per sindromi algiche da ipomobilità" nel quale sono indicati come appropriati per tali sindromi programmi di attività motoria anche di tipo modificato e di gruppo, non necessariamente sanitari, che rientrano nel campo della educazione alla salute e della promozione di stili di vita corretti;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 459 del 3 giugno 2009 che approva, all'Allegato A, il Documento di indirizzo per l'Attività Fisica Adattata (AFA), nel quale è espressamente previsto un coordinamento da parte delle Aziende USL dei programmi AFA, anche relativamente all'accesso a tali percorsi;

Preso atto che il citato Documento di indirizzo per l'Attività Fisica Adattata (AFA), di cui alla DGR 459/2009, prevede che l'accesso ai programmi AFA avvenga su indicazione del medico di medicina generale, sulla base della conoscenza che egli ha dello stato di salute del proprio assistito, o altresì su indicazione dei medici specialisti o delle equipe di riabilitazione nel contesto dei progetti riabilitativi, ovvero alla fine di essi;

Considerato inoltre che il medesimo Documento di indirizzo per l'Attività Fisica Adattata (AFA), al punto 5.5-Erogatori, individua come erogatori i "soggetti profit e no-profit vocati all'attività motoria ed allo sport", e al punto 5.6-Sedi di erogazione, stabilisce che alle strutture erogatrici è richiesto " il possesso dei requisiti igienico sanitari, di sicurezza e di accessibilità previsti dalle normative vigenti per gli ambienti frequentati dal pubblico" sottolineando con questi la raccomandazione per la scelta della "molteplicità degli erogatori in modo da garantire una capillare distribuzione delle palestre, piscine o altre strutture sul territorio";

Visto il parere n. 37/2015 espresso dal Consiglio Sanitario Regionale (CSR) nella seduta del 14 aprile 2015 in merito al documento "Appropriatezza di richiesta di certificazione medico-sportiva per la partecipazione ai corsi di AFA, seguita all'entrata in vigore del DM 24/04/2013 e s.m.i. e del DM 08/08/2014";

Preso atto di quanto espresso nel sopracitato parere del CSR che conferma che l'AFA "non è un programma di attività ludico-motoria ma un percorso assistenziale con caratteristiche sue proprie sotto stretto controllo/coordinamento da parte delle Aziende USL" e che ribadisce che l'AFA "non è assimilabile ad attività sportiva non agonistica in quanto non rientra in alcuna fattispecie prevista dal decreto 24 aprile 2013 (decreto Balduzzi) e quindi non è applicabile ad essa la normativa attinente la certificazione";

Constatato pertanto che non sussistono motivazioni per la richiesta di certificazione da parte dei soggetti erogatori che sono affiliati al CONI e al CIP, fatto che creerebbe una differenziazione nell'accesso all'attività AFA rispetto all'accesso a strutture con soggetti erogatori diversi previsti dalla delibera di Giunta Regionale n. 459 del 3 giugno 2009;

Stabilito di recepire il parere n. 37/2015 del Consiglio Sanitario Regionale, Allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale e di confermare che l'accesso all'Attività Fisica Adattata (AFA), così come definita dalle delibere della Giunta Regionale n. 595 del 30 maggio 2005 e n. 459 del 3 giugno 2009, non richiede la presentazione di una specifica certificazione medica in quanto la stessa attività mantiene le caratteristiche di esclusione dalla certificazione previste dal Decreto di Ministero della Salute del 8 agosto 2014, indipendentemente dalla natura dei soggetti erogatori;

Dato atto che il presente provvedimento non produce oneri a carico del bilancio regionale né a carico dei bilanci delle aziende sanitarie;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di recepire il parere n. 37/2015 del Consiglio Sanitario Regionale, Allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di confermare che l'accesso all'Attività Fisica Adattata (AFA), così come definita dalle delibere della Giunta Regionale n. 595 del 30 maggio 2005 e n. 459 del 3 giugno 2009, non richiede la

presentazione di una specifica certificazione medica in quanto la stessa attività mantiene le caratteristiche di esclusione dalla certificazione previste dal Decreto di Ministero della Salute del 8 agosto 2014, indipendentemente dalla natura dei soggetti erogatori;

3. di dare atto che il presente provvedimento non produce oneri a carico del bilancio regionale né a carico dei bilanci delle aziende sanitarie;

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati dagli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2000.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile
ANDREA LETO

Il Direttore Generale
VALTERE GIOVANNINI